



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**CAPITOLATO DI CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI**

INDICE

Art. 1) Oggetto	pag. 4
Art. 2) Durata	pag. 4
Art. 3) Canone di concessione	pag. 5
Art. 4) Requisiti del Concessionario	pag. 5
Art. 5) Dotazione aziendale del Concessionario	pag. 6
Art. 6) Ruolo della Polizia Locale e del Concessionario	pag. 6
Art. 7) Modalità di esecuzione della rimozione del veicolo .	pag. 7
Art. 8) Procedure per la riconsegna dei veicoli	pag. 7
Art. 9) Danni ai veicoli	pag. 8
Art. 10) Interventi a rischio e carico del Concessionario	pag. 8
Art. 11) Veicoli oggetto di furto	pag. 9
Art. 12) Veicoli per i quali la rimozione è vietata	pag. 9
Art. 13) Interventi a carico del Comune	pag. 9
Art. 14) Modalità di pagamento	pag. 10
Art. 15) Responsabilità – Assicurazione	pag. 10
Art. 16) Orario di espletamento del servizio	pag. 10
Art. 17) Obblighi del Concessionario	pag. 10
Art. 18) Tutela dei lavoratori	pag. 11
Art. 19) Tariffario per la rimozione e la custodia dei veicoli	pag. 11
Art. 20) Controlli	pag. 13
Art. 21) Surrogazione nella custodia	pag. 13
Art. 22) Cauzione	pag. 14
Art. 23) Penali	pag. 15
Art. 24) Esecuzione in danno	pag. 15
Art. 25) Stipulazione del contratto	pag. 15

Art. 26) Divieto di subconcessione e di cessione del contratto	pag. 16
Art. 27) Estinzione della concessione	pag. 16
Art. 28) Domicilio	pag. 16
Art. 29) Foro competente	pag. 16
Art. 30) Normativa applicabile	pag. 17
Art. 31) Valore stimato della concessione	pag. 17

Art. 1) Oggetto

1. Il presente capitolato regola la concessione, ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 3, e dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (*Nuovo codice della strada*), del servizio di rimozione e custodia dei veicoli.
2. In particolare, costituiscono oggetto del servizio le seguenti prestazioni:
 - a) l'esecuzione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 3, e dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
 - b) il recupero e la custodia dei veicoli di provenienza furtiva;
 - c) il recupero, la demolizione e successiva radiazione dei veicoli abbandonati, siano essi muniti o privi di segni identificativi, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* - e del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460;
 - d) il recupero e la custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, nelle ipotesi in cui il conducente o altro soggetto obbligato non sia presente o non possa utilizzare altra impresa di soccorso stradale;
3. Il Concessionario del servizio deve altresì intervenire, a seguito di richiesta del Comando di Polizia Locale, quando è necessario operare rimozioni o spostamenti di veicoli per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari che necessitano interventi indifferibili.
4. Gli interventi devono essere attivati dal Comando di Polizia Locale cui spetta la direzione del servizio e l'applicazione della sanzione accessoria; il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato sul territorio comunale, nell'ambito delle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Art. 2) Durata

1. Ai sensi dell'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), la durata del servizio è biennale, rinnovabile.
2. Il biennio decorre dal giorno del verbale di consegna.
3. Il rinnovo potrà essere disposto dal Comune (il Concessionario con l'accettazione del presente capitolato concede ad esso un'opzione in tal senso) per altri due anni, alle stesse condizioni, con determinazione dirigenziale che evidenzi la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse che giustifichino il rinnovo.
4. La facoltà di rinnovo è ammessa per una volta sola.
5. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di procedere a nuova gara anche in presenza dei presupposti che consentirebbero il rinnovo.

6. Il Comune potrà inoltre disporre, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, la proroga del termine finale del contratto, alle stesse condizioni, fino al completamento delle procedure di gara necessarie per l'affidamento del servizio per il periodo successivo, purché tale proroga non ecceda i sei mesi.

Art. 3) Canone di concessione

1. Il corrispettivo dovuto al Comune per la concessione del servizio è rappresentato da un canone annuale, nella misura risultante dall'applicazione della percentuale di aumento offerta dall'aggiudicatario sull'importo di **Euro 2.877,60** posto a base di gara.

2. Tale canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 100% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento.

3. Il canone è ripartito in rate semestrali anticipate, ciascuna di importo pari alla metà dell'importo annuale risultante dall'aggiudicazione, il pagamento delle quali deve essere effettuato dal Concessionario entro il 10 febbraio e il 10 agosto di ogni anno, a partire dal 10 febbraio 2023, mediante versamento intestato alla Tesoreria Comunale.

4. Subito dopo il pagamento il Concessionario trasmette al Comune, ai fini dei necessari controlli da parte della Polizia Locale, copia della quietanza del versamento e il rendiconto dettagliato degli interventi effettuati nel semestre con le tariffe rispettivamente applicate.

Art. 4) Requisiti del Concessionario

1. Il soggetto concessionario del servizio, ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92, deve essere in possesso dei seguenti requisiti :

a) licenza di autorimessa ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CE;

c) età non inferiore ad anni 21;

d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

e) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;

f) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;

g) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;

h) essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale di **Euro 1.549.370,70** per i veicoli da impiegare per i servizi previsti al successivo articolo 19, punto I), lettere A) e B), ed **Euro 2.582.284,50** per quelli da impiegare per i servizi previsti alla lettera C), ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401.

2. Il Concessionario deve inoltre essere inserito nell'apposito elenco dei custodi autorizzati dalla Prefettura, adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, per i veicoli sottoposti a fermo o sequestro, e avere la qualifica di centro di raccolta e demolitore autorizzato dalla Regione Lombardia ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* – (già artt. 27 e 28 D.Lgs. 5/02/1997 n. 22) per i veicoli abbandonati/fuori uso.

Art. 5) Dotazione aziendale del Concessionario

1. Il Concessionario deve disporre almeno della seguente dotazione di beni strumentali per l'esecuzione del servizio:

a) *per il servizio di custodia*: un'area coperta o scoperta, opportunamente chiusa e recintata, sita nel Comune di Sesto San Giovanni o nei Comuni con esso confinanti, per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi, in grado di contenere almeno 40 (quaranta) autoveicoli;

b) *per il servizio di rimozione*: due carri attrezzi con caratteristiche tecniche conformi all'art. 12 del D.P.R. n. 495/92, condotti da personale esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui si tratta.

2. Il Concessionario deve allestire presso la depositeria un ufficio per la conduzione del servizio, compresa la gestione degli incassi a fronte della riconsegna ai proprietari dei veicoli rimossi per il divieto di sosta od oggetto di furto o abbandonati quando è noto il proprietario.

4. L'ufficio dell'impresa deve essere decorosamente tenuto e fornito di una utenza telefonica e di almeno un telefono portatile.

5. Il Concessionario deve altresì dotarsi della modulistica necessaria per lo svolgimento del servizio (registro, bollettari, verbali di rimozione, ecc.), la cui forma e i cui contenuti dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale.

6. Nell'ufficio del Concessionario devono essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

7. In occasione di manifestazioni o altri eventi potranno essere richiesti interventi di rimozione per un numero elevato di veicoli contemporaneamente.

Art. 6) Ruolo della Polizia Locale e del Concessionario

1. Competono al Comando di Polizia Locale la direzione e il coordinamento operativo degli interventi nel territorio di sua competenza e la responsabilità dell'applicazione della sanzione accessoria.

Il personale della Polizia Locale individua il veicolo da rimuovere, compila i verbali previsti e sovrintende al buon andamento della rimozione.

2. Il personale del Concessionario, oltre a svolgere le funzioni di conducente del veicolo carro attrezzi, compie le necessarie operazioni manuali di aggancio del veicolo da rimuovere, è responsabile del corretto impiego dei mezzi e degli attrezzi in dotazione e assume in via esclusiva i rischi connessi con il servizio svolto.

Art. 7) Modalità di esecuzione della rimozione del veicolo

1. Il servizio di rimozione tramite carro attrezzi può avere luogo solo a seguito di ordini impartiti dal personale della Polizia Locale, che - individuato il veicolo che costituisce grave intralcio o pericolo alla circolazione oppure oggetto di furto oppure abbandonato - provvede ad apporre sul veicolo da rimuovere il preavviso di violazione e comunica telefonicamente al Concessionario la richiesta di intervento.
2. Il carro attrezzi deve intervenire sul luogo della rimozione entro quindici minuti dalla chiamata telefonica ed effettuare l'aggancio e il trasporto del veicolo alla depositeria operando in modo sollecito ed in maniera tale da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione.
3. L'operatore di Polizia Locale deve redigere e sottoscrivere il verbale di aggancio al carro attrezzi, sul quale dovranno essere annotati, oltre gli estremi del veicolo, il luogo della sosta vietata o del ritrovamento in caso di furto o dell'abbandono, le condizioni del veicolo e gli eventuali danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante le operazioni di rimozione e trasporto al deposito del Concessionario.
4. Il verbale di aggancio è controfirmato dall'operatore dell'impresa concessionaria.
5. Gli estremi del veicolo sono comunicati per radio dalla Polizia Locale alla Centrale Operativa, che provvede ad inserirli in apposito registro.

Art. 8) Procedure per la riconsegna dei veicoli rimossi

1. Il personale del Comando di Polizia Locale comunica all'interessato, quando possibile, l'avvenuta rimozione del veicolo ed il luogo del deposito.
2. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione all'operatore del Concessionario, che ne rilascia ricevuta.
3. In tutti gli altri casi, per ottenere la restituzione del veicolo rimosso, l'avente diritto - personalmente o per mezzo di soggetto munito di apposita delega - deve presentarsi presso gli uffici del Comando di Polizia Locale dove, dopo aver provato il titolo alla restituzione, gli sarà notificato il verbale di restituzione e contestuale "intimazione al ritiro" ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189.
4. Per il ritiro del veicolo rimosso, l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito, che riveste la qualità di custode ai sensi dell'art. 397, comma 1, del D.P.R. n. 495/92, provando il titolo alla restituzione.
5. Il personale della depositeria incassa direttamente dall'interessato o suo delegato le somme dovute a titolo di rimborso spese di intervento, rimozione e custodia, ne rilascia quietanza di pagamento e compie ogni altra incombenza relativa.

6. Quindi il personale della depositaria compila il verbale di restituzione del veicolo, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o suo delegato, il quale deve espressamente dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

7. I veicoli immatricolati con targa estera sono riconsegnati agli aventi diritto previo rilascio di apposito nulla osta emesso dal Comando Polizia Locale.

8. Alle spese di rimozione e custodia si applica il 3° comma dell'articolo 2756 del Codice Civile.

9. La restituzione dei veicoli agli aventi diritto deve essere assicurata dalle ore 7.00 antimeridiane alle ore 1.00 notturne di ogni giorno, ovvero, in orari diversi o per motivi indifferibili, a richiesta dell'avente diritto.

Art. 9) Danni ai veicoli

1. Qualora durante le operazioni di rimozione siano causati danni al veicolo, certi o ritenuti tali, questi devono essere fatti constare nel verbale di rimozione.

2. Il Concessionario deve stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad eventuali danni causati durante le operazioni di rimozione di veicoli, con i massimali di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera h).

3. In caso di furto o danneggiamento del veicolo in custodia avvenuti presso la depositaria, ne risponde esclusivamente il Concessionario.

Art. 10) Interventi a rischio e carico del Concessionario

1. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo (a titolo meramente esemplificativo: irreperibilità del proprietario, mancato ritiro, accoglimento del ricorso, ecc.), risultasse impossibile il recupero, dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico del Concessionario, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale.

2. Sono parimenti a rischio del Concessionario gli interventi effettuati anche nei seguenti casi:

- qualora il carro attrezzi venga attivato su un luogo di infrazione per un determinato veicolo e questo, prima dell'arrivo del carro attrezzi, si sia già allontanato;
- ove l'intervento venga attivato dal Comando di Polizia Locale in nome e per conto del richiedente, che assume tutte le obbligazioni derivanti dall'instaurarsi del contratto, quando ciò consti da verbale sottoscritto dal personale del Concessionario e l'interessato;
- in caso di accoglimento del ricorso, proposto contro la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; in questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

3. Il Comando di Polizia Locale provvede ad esperire i dovuti accertamenti, a notificare agli intestatari dei veicoli, entro cinque giorni lavorativi, l'obbligo del ritiro dei beni e a compiere gli altri adempimenti di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 relativi all'alienazione di veicoli da ritenersi abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario.

Art. 11) Veicoli oggetto di furto

1. Allorché i veicoli rimossi dovessero risultare di provenienza furtiva, le incombenze relative sono demandate al Comando di Polizia Locale, che provvede a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dal Concessionario nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente e/o nei confronti dell'avente diritto alla restituzione.

3. La restituzione del veicolo, che avverrà sempre a cura del Concessionario, è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria competente ed eventualmente della Polizia Locale.

Art. 12) Veicoli per i quali la rimozione è vietata

Ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del D.P.R. n. 495/92, è vietata la rimozione dei veicoli destinati ai servizi di Polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

Art. 13) Interventi a carico del Comune

1. Per quanto concerne i veicoli abbandonati privi di contrassegni d'identificazione, per i quali non sia possibile risalire ai proprietari, il Concessionario procede, a richiesta della Polizia Locale, al recupero e all'immediato smaltimento degli stessi, emettendo fattura a carico del Comune di Sesto San Giovanni, indicante la spesa della rimozione e del trasporto presso il centro di raccolta, secondo le tariffe stabilite dalla Provincia di Milano, come precisato al successivo art. 19, punto III.

2. Per quanto riguarda i veicoli abbandonati muniti di targa o altri contrassegni che consentano l'identificazione del proprietario, il Concessionario procede al recupero e alla successiva custodia, per il periodo di legge (art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 460/99), curando i successivi adempimenti relativi alle operazioni di demolizione, radiazione al P.R.A. per i veicoli immatricolati in Italia, ovvero per le operazioni relative alla demolizione dei veicoli immatricolati all'estero. Per le suddette operazioni (recupero, custodia, demolizione e radiazione) il Concessionario emette fattura a carico del Comune di Sesto San Giovanni.

3. Come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 4 settembre 1998 n. 401, nel caso in cui si renda necessario procedere alla rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.

In questo caso il Concessionario richiede il pagamento dell'intervento all'Ente Pubblico ovvero alla Società per conto del quale il servizio è stato attivato con comunicazione della Polizia Locale.

Art. 14) Modalità di pagamento

Data la necessità di acquisire preventivamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il pagamento degli interventi a carico del Comune avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle relative fatture emesse dal Concessionario, accompagnate da dettagliato rendiconto delle operazioni effettuate, previa verifica della regolarità e correttezza di quest'ultimo da parte della Polizia Locale.

Art. 15) Responsabilità - Assicurazione

1. Il Concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di circolazione stradale ed è direttamente responsabile di ogni violazione relativa.
2. Il Concessionario è responsabile per i danni derivanti al Comune o a terzi, a cose e persone, a causa dell'espletamento del servizio. Lo stesso è tenuto a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.
3. Il Comune rimane competente esclusivamente per quanto si riferisce all'aspetto sanzionatorio a norma di legge e alla ricerca della proprietà del veicolo non ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la rimozione.
4. Il Concessionario deve presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, la prova dell'avvenuta stipulazione dell'assicurazione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera h), per i danni che possono essere causati dai propri veicoli, sia per la circolazione del mezzo sia per qualsiasi manovra o attività da esso compiuta, sia per eventuali furti subiti durante l'attività di servizio o nei luoghi di deposito.

Art. 16) Orario di espletamento del servizio

Il Concessionario addetto alla rimozione dei veicoli deve assicurare il servizio senza soluzioni di continuità, per ogni giorno dell'anno, per ventiquattro ore al giorno.

Art. 17) Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare e a fare osservare le disposizioni di cui agli articoli 354 e 355 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e ad utilizzare veicoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del predetto Regolamento.
2. Nell'esecuzione del servizio il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe stabilite dal Comune, quali indicate al successivo art. 19.
3. Il Concessionario deve redigere, con cadenza settimanale, una nota dei veicoli rimossi, di quelli riconsegnati ai proprietari e di quelli ancora giacenti nella depositaria, e inviarla al Comando di Polizia Locale.
4. Il personale del Concessionario deve mantenere nei confronti degli utenti un comportamento rispettoso.

Art. 18) Tutela dei lavoratori

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
3. Il Concessionario deve dimostrare, a richiesta del Comune, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.
4. Il Concessionario deve provvedere all'informazione, formazione, scelta ed addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
5. In caso di inottemperanza dell'impresa agli obblighi di legge, accertata dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà disporre la decadenza del Concessionario dalla concessione.

Art. 19) Tariffario per la rimozione e la custodia dei veicoli

1) Tariffe per la rimozione

Le tariffe per la rimozione dei veicoli da applicarsi da parte del Concessionario, determinate e aggiornate ai sensi dell'art. 354, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, del D.M. 4 settembre 1998 n. 401 e dell'art. 1, comma 529, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono le seguenti:

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:

- dalle ore 6.00 alle ore 22.00:

- a) diritto di chiamata: € 16,00
- b) operazioni connesse al carico/scarico del veicolo: € 26,00
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo dell'intervento e, quindi, al luogo di deposito): €/Km. 4,80

- dalle ore 22.00 alle ore 6.00 o in giornata festiva:

- a) diritto di chiamata: € 22,00
- b) operazioni connesse al carico/scarico del veicolo: € 36,00
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo dell'intervento e, quindi, al luogo di deposito): €/Km. 4,80

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:

- dalle ore 6.00 alle ore 22.00:

- α) diritto di chiamata: € 22,00
- β) operazioni connesse al carico/scarico del veicolo: € 46,00
- χ) indennità chilometrica (dal luogo di stationamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo dell'intervento e, quindi, al luogo di deposito): €/Km. 4,80

- dalle ore 22.00 alle ore 6.00 o in giornata festiva:

- α) diritto di chiamata: € 28,00
- β) operazioni connesse al carico/scarico del veicolo: € 60,00
- χ) indennità chilometrica (dal luogo di stationamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo dell'intervento e, quindi, al luogo di deposito): €/Km. 6,00

C) *Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.:*

si applicano le tariffe di cui sopra alla lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

a) operazioni di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro trasporto al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle precedenti lettere A), B) e C), devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi.

La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;

b) orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste (già incluso nel tariffario sopra riportato);

c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dall'articolo 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

II) Tariffe per la custodia

Le tariffe per la custodia dei veicoli da applicarsi da parte del Concessionario sono le tariffe stabilite dalla Prefettura per la custodia dei beni sequestrati, che si intendono qui integralmente richiamate.

Eccezion fatta per l'ipotesi di rimozione di velocipedi e di ciclomotori, che devono essere custoditi sempre al coperto, di regola i veicoli rimossi devono essere custoditi in area recintata scoperta, a meno che per il particolare valore del bene o per altre eccezionali ragioni riservate alla discrezionalità dell'operatore di Polizia Locale, quest'ultimo ritenga di specificare nel verbale una diversa modalità di custodia.

Tutte le tariffe sopra indicate non sono comprensive di I.V.A..

Le tariffe sopra elencate sono aggiornate all'inizio di ogni anno dall'Ente Concedente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M n. 401/1998 e dell'art. 397, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dall'articolo 224 del D.P.R. n. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

III) Tariffe per i veicoli rinvenuti in stato di abbandono

Per il recupero, la custodia, la demolizione e la radiazione dei veicoli rinvenuti in stato di abbandono le tariffe da applicarsi da parte del Concessionario sono quelle stabilite dalla Provincia di Milano con deliberazione del Consiglio provinciale n. 56/2000 del 14 dicembre 2000, che si intendono qui integralmente richiamate. Si intendono inoltre automaticamente recepite nel presente capitolato le eventuali modifiche tariffarie sopravvenute nel corso della concessione.

L'indennità chilometrica riconosciuta non può essere superiore ai dieci chilometri compresa andata e ritorno.

Come precisato all'art. 13, per le suddette operazioni (recupero, deposito, demolizione e radiazione), il Concessionario emette fattura a carico del Comune, quale Ente proprietario della strada.

Art. 20) Controlli

1. Il Comando della Polizia Locale ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio e la regolarità della custodia.

2. A tal fine il Concessionario deve consentire al personale incaricato dal Comune libero accesso ai locali dell'impresa.

Art 21) Surrogazione nella custodia

1. Le prestazioni di cui all'art. 1 sono dovute dal Concessionario anche per i veicoli per i quali il Comune disponga la surrogazione del Concessionario stesso nella custodia di veicoli depositati presso il concessionario precedente nell'ambito delle fattispecie previste nel contratto di concessione.

2. Il Concessionario è tenuto a surrogare il precedente concessionario nella custodia di tutti i veicoli giacenti nel deposito di quest'ultimo entro i 60 (sessanta) giorni successivi al termine finale di efficacia del precedente contratto.

3. Della surrogazione nella custodia viene redatto, ai sensi dell'art. 394, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, verbale contenente la nomina del nuovo custode, l'indicazione del luogo di custodia, la menzione del veicolo custodito e dei suoi estremi di identificazione, nonché lo stato d'uso dello stesso al momento della consegna al custode; tale verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato. Il verbale deve, altresì contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo custodito ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose oggetto della custodia, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione

nel suddetto verbale. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui sopra non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e delle responsabilità relative.

4. Al termine della concessione il Concessionario comunica al Comune e al nuovo concessionario i costi di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ancora giacenti che sono ad esso dovuti, sulla base delle tariffe da applicare in relazione al periodo di custodia.

5. La consegna del veicolo all'avente diritto da parte del nuovo Concessionario potrà essere eseguita soltanto previa esibizione di prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al precedente custode.

Art. 22) Cauzione

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente concessione, l'impresa aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, un deposito cauzionale per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della concessione (pari a **Euro 143,880,00**), e quindi di **Euro 14.388,00**.

2. Tale garanzia deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dall'aggiudicazione, con facoltà dell'Ente concedente di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al momento della dichiarazione liberatoria da parte del Comune di Sesto San Giovanni.

Art. 23) Penali

1. In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione verrà addebitata al Concessionario, a titolo di penale, una somma di Euro 75,00 (settantacinque) per ogni giorno solare di ritardo, in aggiunta agli interessi compensativi nella misura legale.

Le somme dovute a titolo di penale dovranno essere corrisposte dal Concessionario unitamente alla rata di canone.

In mancanza di tale pagamento, le somme dovute saranno prelevate direttamente dal Comune dalla cauzione definitiva.

Il ritardo nel pagamento superiore a trenta giorni costituisce grave inadempimento che legittima il provvedimento di decadenza dalla concessione ai sensi del successivo art. 27, ferma restando l'applicazione della penale.

2. In ogni altro caso di inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di una delle altre prestazioni dovute, o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Comune può irrogare al

Concessionario una penalità di importo variabile da **Euro 300,00** a **Euro 1.200,00** in relazione alla gravità o recidività dell'inadempimento o del ritardo.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica della contestazione.

L'importo della penale dovrà essere pagato dal Concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione definitiva dell'addebito.

In mancanza di tale pagamento, l'importo sarà prelevato direttamente dal Comune dalla cauzione definitiva.

3. In ogni caso in cui il Comune incameri in tutto o in parte la cauzione definitiva, il Concessionario deve provvedere all'immediata reintegrazione della stessa.

4. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 24) Esecuzione in danno

Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune ha la facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del Concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti dal Concessionario, addebitando a quest'ultimo le spese a tal fine sostenute dal Comune.

Art. 25) Stipulazione del contratto

1. Su invito del Comune l'impresa risultata aggiudicataria dovrà presentarsi a stipulare il contratto in forma di atto pubblico-amministrativo, previo pagamento delle somme dovute quali spese e imposte contrattuali (imposta di bollo, diritti di segreteria e imposta di registro), che sono integralmente a carico della Parte Concessionaria.

2. L'impresa è obbligata contrattualmente, ad ogni effetto, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, anche prima della stipulazione del contratto nella forma di cui al comma precedente.

Art. 26) Divieto di subconcessione e di cessione del contratto

1. La presente concessione ha natura personale, è pertanto vietata la subconcessione a terzi.

2. La cessione, anche parziale, del contratto è vietata.

3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 27) Estinzione della concessione

1. La concessione potrà avere estinzione, oltre che per scadenza del termine, per le seguenti cause:

a) per decadenza, disposta con provvedimento del Comune efficace dal quindicesimo giorno successivo a quello della ricezione della

comunicazione, nei casi di - gravi o ripetuti inadempimenti;
- violazione del divieto di subconcessione o di cessione del contratto;
- inottemperanza agli obblighi di legge a tutela dei lavoratori;
- aumento non autorizzato delle tariffe;

b) per revoca da parte dell'Ente Concedente, esercitabile in ogni momento in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento efficace dopo un mese dalla data di notifica alla Parte Concessionaria;

c) in caso di fallimento dell'impresa concessionaria.

2. La decadenza e la revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

3. Qualora l'estinzione anticipata sia dovuta ad inadempimenti del Concessionario, essa comporta l'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 28) Domicilio

Nel contratto di concessione il Concessionario deve eleggere domicilio per tutte le comunicazioni relative al servizio.

Art. 29) Foro competente

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Monza, sotto la cui giurisdizione ha sede l'Ente Concedente.

Art. 30) Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le seguenti disposizioni:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (*Nuovo codice della strada*);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*);
- il D.M. 4 settembre 1998 n. 401 (*Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari dei servizi di rimozione dei veicoli e dei massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione*);
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- il Decreto Ministeriale n. 22 ottobre 1999 n. 460 (*Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927 - 929 e 923 del Codice Civile*);
- il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

– i regolamenti comunali;
nonché, in genere, la normativa riguardante la materia oggetto della concessione.

Art. 31) Valore stimato della concessione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si precisa che il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei flussi di cassa previsti in via presuntiva per il Concessionario, è di **Euro 143.880,00** I.V.A. esclusa.